

ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DEL RICORSO

PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO - SEZ. 1[^]

R.G. N. 2350/2018

IN ADEMPIMENTO DELLA ORDINANZA N. 2947/2019

Con il ricorso R.G. n. 2350/2018, la **Elastro Società Cooperativa**, P.I.V.A. 05804200821, in proprio e nella qualità di capofila dell'A.T.S. costituenda con Impronte Digitali di Rosario A. Di Stefano & C. s.n.c., Data Management PA S.p.A., Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Messina e Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Polizzotto (C.F. PLZSFN69R26G797X, fax 091.304188, pec stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, nella via Torquato Tasso n. 4,

CONTRO

- l'**Assessorato Regionale delle Attività Produttive**, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, costituito in giudizio;

E NEI CONFRONTI

di alcuni potenziali controinteressati e, precisamente, del **Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.** (P.IVA 04620770877), della **Next04 S.R.L.** (P.IVA 05088340871), e della **FINCANTIERI S.P.A.** (P.IVA 00629440322), non costituiti in giudizio, ha chiesto

L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, pubblicato il 29 ottobre 2018, relativo all'Avviso "*Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*", nella parte in cui l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha approvato l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2" al detto decreto, includendovi la **Elastro Società Cooperativa**;
- della nota prot. n. 56427 del 10 ottobre 2018, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla **Elastro Società Cooperativa** che "*il procedimento istruttorio de quo è da ritenersi concluso negativamente*";
- ove occorra e per quanto di ragione, delle risultanze (verbali e/o scheda istruttoria) della istruttoria effettuata dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5, non conosciute dall'odierna ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 43595 del 3 agosto 2018, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla Elastro Società Cooperativa, odierna ricorrente, l'avvio del procedimento di esclusione;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente;

CON LA CONSEGUENTE

riammissione della Elastro Soc. Coop alle successive fasi della procedura di selezione nell'ambito dell'Avviso *“Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*.

Con successivo **ricorso per motivi aggiunti**, notificato in data 10 dicembre 2019, sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:

- del D.D.G. n. 3200/5S del 28 ottobre 2019, pubblicato il 29 ottobre 2019, relativo all'Avviso *“Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*, con il quale l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse con l'evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili, di cui all'Allegato “1”, non includendovi la Elastro Società Cooperativa, odierna ricorrente e, altresì, ha approvato l'elenco delle operazioni non ammesse di cui all'Allegato “2”;
- ove occorra e per quanto di ragione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse con l'evidenza delle operazioni finanziabili, di quelle non finanziabili e di quelle non ammesse, di cui agli Allegati “1” e “2” del D.D.G. n. 3200/5S del 28 ottobre 2019;
- ove occorra e per quanto di ragione del D.D.G. n. 1203/5.S del 2 aprile 2019 che ha modificato l'allegato 1 del D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018;
- ove occorra e per quanto di ragione del D.D.G. n. 2051 del 14 giugno 2019 che ha sostituito l'allegato 1 e l'allegato 2 del D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018;
- ove occorra e per quanto di ragione del D.D.G. n. 2385 del 25 luglio 2019 che ha modificato l'allegato 1 del D.D.G. n. 2051 del 14 giugno 2019;
- ove occorra e per quanto di ragione dei verbali di valutazione dal n. 1 del 17 aprile 2019 al n. 33 del 18 settembre 2019, non conosciuti dall'odierna ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione della graduatoria provvisoria dell'avviso in questione, approvata con D.D.G. n. 2836 del 19 settembre 2019, come modificato dal D.D.G. n. 2842 del 20 settembre 2019;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n. 17327 del 11 marzo 2019 con cui l'Assessorato delle Attività Produttive ha comunicato l'annullamento del procedimento istruttorio di riesame a seguito della Ordinanza del CGA n. 161 del 2019;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente;

CON CONSEGUENTE

- riammissione della Elastro Soc. Coop alla procedura di selezione nell'ambito dell'Avviso *“Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*;
- riconoscimento del diritto dell'A.T.S. costituenda Soc. Coop. Elastro, Impronte Digitali di Rosario A. Di Stefano & C. s.n.c., Data Management PA S.p.A., Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Messina e Università degli Studi di Catania, ad essere ammessa alla procedura di selezione e conseguentemente all'ammissione al finanziamento in questione.

*** **

La controversia ha ad oggetto l'esclusione della “Elastro” Soc. Coop. in proprio ed in qualità di capofila dell'A.T.S. costituenda con Impronte Digitali di Rosario A. Di Stefano & C. s.n.c., Data Management PA S.p.A., Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Messina e Università degli Studi di Catania, dalla procedura per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 1.1.5 *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*, sul presupposto della mancata trasmissione del documento attestante la situazione economico – patrimoniale.

Precisamente, con nota prot. n. 43595 del 3 agosto 2018, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato alla società odierna ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione, ritenendo erroneamente che *“ai sensi del paragrafo 4.5, punto 3, lett. a) dell'Avviso, l'istanza è da considerarsi irricevibile in quanto l'impresa Impronte Digitali s.n.c. non ha presentato gli ultimi tre modelli unici”*.

In riscontro, la Elastro ha prodotto le proprie osservazioni rilevando l'erroneità dell'operato dell'Amministrazione resistente, tenuto conto che la domanda di ammissione alle agevolazioni dell'Impresa Impronte Digitali s.n.c. risulta regolare e completa dei relativi allegati, ai sensi del paragrafo 4.5, punto 3, lettera a) dell'Avviso.

Con nota prot. n. 56427 del 10 ottobre 2018, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha comunicato alla Società ricorrente, che *“l'istanza di agevolazione del progetto n. 08PA6209090189 è dichiarata irricevibile ai sensi ed agli effetti del par. 4.5 punto 3 lett. a) dell'Avviso”*, concludendo negativamente il

procedimento istruttorio in questione sull'errato presupposto che la domanda presentata dalla Impronte Digitali s.n.c. fosse incompleta.

Con il D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, pubblicato in data 29 ottobre 2018, impugnato con il ricorso introduttivo, l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha dato atto dell'elenco delle istanze ammesse, di cui all'Allegato "1" al detto decreto ed ha approvato l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2", includendo erroneamente la Elastro Società Cooperativa nell'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2".

Avverso l'esclusione, quindi, la "Elastro" si è vista costretta a proporre il ricorso indicato in epigrafe. Nelle more della trattazione dell'udienza di merito, fissata per il 20 dicembre 2019, con il D.D.G. n. 3200 del 28 ottobre 2019, pubblicato il 29 ottobre 2019, l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con l'evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse disponibili di cui all'Allegato "1", nonché l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse di cui all'Allegato "2" al detto decreto, non includendo tra le operazioni ammesse l'intervento proposto dalla Elastro Società Cooperativa ricorrente.

Avverso la graduatoria definitiva la Elastro ha proposto ricorso per motivi aggiunti censurando tale provvedimento per illegittimità derivata.

Di seguito, si riassumono i motivi di gravame:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PAR. 4.5, PUNTO 3, LETT. A) E DEL PAR. 2.2, PUNTO 1), LETT. C) DELL'AVVISO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'AZIONE 1.1.5 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.

Con tale motivo si è censurata l'istruttoria effettuata dal Servizio 5, poiché errata, contraddittoria ed illogica, ed effettuata in violazione delle espresse e chiare previsioni dell'Avviso previste al punto 3 e 4, paragrafo 4.5 "Modalità di valutazione della domanda", nonché al par. 2.2, punto 1), lett. c), dell'Avviso.

In particolare, è stato rilevato che, in base al combinato disposto delle previsioni sopra citate e dell'Allegato 1 - Modello per l'istanza di finanziamento, nel caso di specie l'Avviso ha previsto che le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possano dimostrare la capacità economico-finanziaria, alternativamente, producendo gli ultimi due bilanci redatti ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del c.c. o gli ultimi tre modelli unici da cui si evincano i parametri d'impresa.

L'A.T.S. costituenda, con specifico riferimento alla società Impronte Digitali s.n.c., ha prodotto gli ultimi due bilanci della società mandante redatti ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del c.c., così come richiesto dall'Avviso e nella Domanda di ammissione alle agevolazioni.

La domanda di ammissione alle agevolazioni dell'Impresa Impronte Digitali s.n.c. è regolare e completa dei relativi allegati, ai sensi del paragrafo 4.5, punto 3, lettera a) dell'Avviso, a nulla rilevando la circostanza che la stessa non abbia allegato gli ultimi tre Modelli Unici – integrati, peraltro, a seguito delle osservazioni – avendo prodotto, si ripete, in alternativa e in base alle previsioni dell'Avviso gli ultimi due bilanci redatti ai sensi del codice civile.

È stato dunque evidenziato l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente atteso che la società Impronte Digitali s.n.c. è in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e ne ha prodotto la relativa documentazione avendo, inoltre, dichiarato tutti i dati a tal fine richiesti dall'Allegato c) al modulo di Domanda di ammissione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83, C. 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.

Con tale motivo, è stato inoltre censurato l'operato dell'Amministrazione nella fase istruttoria, ossia nella fase di verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, in quanto effettuata in violazione dei principi previsti in materia di procedimento amministrativo e, segnatamente, in materia di integrazione documentale e soccorso istruttorio.

In particolare, è stato evidenziato che l'A.T.S. costituenda non ha ommesso di produrre la documentazione attestante la capacità economico-finanziaria della società Impronte Digitali, avendo prodotto in alternativa ai Modelli Unici, così come previsto dall'Avviso, i bilanci relativi agli ultimi due esercizi che - attestando gli stessi dati economici e finanziari dei modelli unici - costituiscono un principio di prova circa il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria; pertanto, tenuto conto dei bilanci prodotti e dell'ambiguità delle clausole dell'Avviso, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto comunque chiedere l'integrazione documentale dei Modelli unici, ai sensi del generale canone del soccorso istruttorio *ex art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/90*, che secondo pacifico orientamento è istituto generale del procedimento amministrativo e soddisfa l'esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.

Peraltro, ad integrazione della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda e delle osservazioni formulate a seguito dell'avvio del procedimento di esclusione, in data 14 agosto 2018, la società ricorrente ha prodotto anche gli ultimi tre Modelli Unici, i relativi bilanci di verifica e le ricevute attestanti la presentazione, ad ulteriore comprova del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, nonostante non fosse tenuta ad esibire ulteriori documenti ed informazioni ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n.

212/2000.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto del fatto che la Elastro in qualità di capofila ha integrato spontaneamente la documentazione richiesta, l'Amministrazione resistente aveva l'obbligo di chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla ricorrente.

Inoltre, nel ricorso è stato evidenziato che, in ogni caso, anche in ipotesi in cui l'Avviso vada interpretato nel senso della necessaria produzione dei modelli unici - tenuto conto che i bilanci prodotti in sede di presentazione della domanda di agevolazione costituiscono principio di prova - l'Amministrazione resistente era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio in ossequio ai principi sopra enunciati che hanno trovato specifica consacrazione nell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti), applicabile per analogia al caso di specie, secondo cui nei casi in cui vi sia una irregolarità nella presentazione della domanda, si può utilizzare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, consentendo alla ditta di regolarizzare le dichiarazioni anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Con tale motivo è stato censurato l'operato dell'Amministrazione resistente sotto il profilo della motivazione dei provvedimenti impugnati con il ricorso.

Con il D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, impugnato con il ricorso introduttivo, l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha dato atto dell'elenco delle istanze ammesse, di cui all'Allegato "1" al detto decreto ed ha approvato l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2", includendo la Elastro Società Cooperativa nell'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato "2", senza specificare la relativa motivazione di esclusione.

Nel ricorso è stato rilevato che gli atti impugnati non riportano la specifica motivazione, per cui non è dato evincere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento di esclusione della società ricorrente, in relazione alle chiare previsioni dell'Avviso ed alle risultanze dell'istruttoria, richiamando la giurisprudenza costante in argomento.

*** **

Unitamente al ricorso è stata formulata **ISTANZA CAUTELARE**.

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE DOMANDE CONCLUSIVE DI CUI AL RICORSO:

- annullare i provvedimenti ivi impugnati con la conseguente riammissione della Elastro Soc. Coop alla procedura di selezione nell'ambito dell'Avviso "*Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*";

- riconoscere il diritto dell'A.T.S. costituenda Soc. Coop. Elastrol, Impronte Digitali di Rosario A. Di Stefano & C. s.n.c., Data Management PA S.p.A., Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Messina e Università degli Studi di Catania, ad essere ammessa alla procedura di selezione e, conseguentemente, ad essere ammessa al finanziamento in questione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Palermo, 27 dicembre 2019

Avv. Stefano Polizzotto